

approvato con delibera di C.C N. 29 DEL 05.06.2012
Modificato con delibera di C.C. N. 46 DEL 31.07.2012



COMUNE DI MACUGNAGA (Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Articolo 1 – Principi generali
- Articolo 2 – Istituzione e presupposto impositivo
- Articolo 3 - Finalità dell'imposta
- Articolo 4 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari
- Articolo 5 – Misura dell'imposta
- Articolo 6 - Esenzioni
- Articolo 7 – Riduzioni
- Articolo 8 – Versamento dell'imposta
- Articolo 9 – Obblighi dei gestori delle strutture ricettive
- Articolo 10 - Accertamenti
- Articolo 11 – Sanzioni
- Articolo 12 – Riscossione coattiva
- Articolo 13 – Rimborsi
- Articolo 14 – Contenzioso
- Articolo 15 – Disposizioni finali
- Articolo 16 – Entrata in vigore

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi del gestore delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 AGOSTO 2012.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Macugnaga;
4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismo, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Macugnaga, per il turismo, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali, dei relativi servizi pubblici locali nonché cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli Enti pubblici territoriali.
2. Entro il 30.11 di ogni anno il Consiglio comunale dovrà essere relazionato sugli interventi realizzati o finanziati.
3. Le relazioni di cui al punto 2 del presente articolo, sono inviate telematicamente all'Osservatorio nazionale del turismo, istituito presso il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, con modalità da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delegato, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Copia telematica delle relazioni di cui al periodo precedente è altresì trasmessa, a cura del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, al Ministero per i beni e le attività culturali, per quanto concerne gli interventi sui beni culturali.

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle struttura ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Macugnaga.
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 1. i minori fino al compimento del sesto anno di età
 2. coloro che soggiornano nel periodo dal 10/01 al 10/02 e dal 01/10 al 30/11
 3. portatori di handicap riconosciuti tali come previsto dalla L.104.
 4. un soggetto per ogni gruppo pari o superiori a 20 persone (autista od accompagnatore).
2. L'imposta non si applica dal 16° giorno per soggiorni superiori a 15 giorni consecutivi senza interruzioni.

Art. 7

Riduzioni

E' applicata una riduzione pari al 20% dell'imposta per i soggetti passivi, facenti parte di un gruppo di almeno 20 persone, (non rientranti nelle fattispecie di esenzione di cui all'art. 6), che pernottano nelle strutture alberghiere.

Detta riduzione è concessa solo dietro presentazione, unitamente alla comunicazione di cui all'art.9, di apposita documentazione probatoria (fattura agenzia od altro).

Art. 8

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Macugnaga. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Macugnaga delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno sedici dalla fine di ciascun trimestre solare con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche;
5. Le somme da versare inferiori a € 50 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 9

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni e riduzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare trimestralmente una comunicazione al Comune di Macugnaga riportante:
 - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente;
 - b) il relativo periodo di permanenza;
 - c) il numero dei soggetti esenti in base al precedente art.6;
 - d) le eventuali riduzioni applicate in base al precedente art. 7;
 - e) l'imposta dovuta;
 - f) gli estremi del versamento di cui al precedente art. 8;
 - g) nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa.
 - h) Eventuali importi non versati da cumularsi al trimestre successivo;
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche in via telematica, trimestralmente entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Art. 10

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge 27.12.2006, n. 296.
2. Il Comune effettua tramite l'ufficio di vigilanza il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 9.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici ,di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 11

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzioni amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 9 comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 9 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.
5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 12

Riscossione coattiva

Le somme accertate dall'amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 13

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 9.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi art. 1 comma 165 della Legge 27.12.2006, n. 296.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a 10 euro.

Articolo 14

Contenzioso

Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro la data fissata dalla normativa vigente per la deliberazione del bilancio di previsione.
2. Il regolamento ha efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di cui all'articolo 124 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n. 267.
3. Le misure di imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di

variazione adottate nei suddetti termini.

4. Il medesimo regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, dal Comune sul proprio sito informatico e trasmesso al Ministero delle Finanze .